Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 agosto 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1959, n. 558.

Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n 559.

Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'art. 4 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria;

g) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta.

Art. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette)

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito,

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità, diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*)

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate

Il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute.

Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'art. 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati.

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e di finanza locale*).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Art. 5.

(*Limite temporale per l'applicazione del condono*).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 560.

Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 561.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore con testamento olografo in data 3 febbraio 1956 dal defunto sig. ing. Michele Galli fu Francesco con l'obbligo di corrispondere, al netto di qualsiasi onere fiscale e spese, i legati menzionati nel testamento stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n 119, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1959, n. 562.

Erezione in ente morale dell'O. P. Fondazione del Nobile Alessandro Bonizi, con sede in Tolfa (Roma).

N. 562 Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. Fondazione del Nobile Alessandro Bonizi, con sede in Tolfa (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifiche, lo statuto organico. Inoltre, la gestione della stessa viene affidata temporaneamente all'Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 563.

Autorizzazione al presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione « Igino Betti », di Roma, ad accettare la donazione di un immobile.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione « Igino Betti », di Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un immobile, sito in Roma, via Paraguay n. 5, del valore di L. 30.000.000 (trentamilioni) fatta alla Fondazione stessa dal conte Igino Betti.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n* 123 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 564.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Tovini », con sede in Brescia.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giuseppe Tovini » di Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La Fondazione stessa viene autorizzata ad accettare, dal signor Chizzolini Vittorio, degli immobili di sua proprietà del valore di L. 15.000.000, siti in comune di Brescia, sezione Sant'Alessandro.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « E. Manfredi » di Bologna.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « E. Manfredi » di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n 119, *foglio n* 125 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1959.

Disposizioni integrative alle norme regolamentari approvate con decreto Ministeriale 22 febbraio 1956, per la concessione dei prestiti e mutui nonchè dei contributi di cui alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità, modificata con legge 12 maggio 1959, n. 277.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, contenente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese ed anno, registro n. 5, foglio n. 308, contenente modalità per la concessione dei prestiti e mutui, nonchè dei contributi di cui alla citata legge n. 1309;

Vista la legge 12 maggio 1959, n. 277, che reca norme integrative alla sopra menzionata legge n. 1309;

Sentito il Presidente della Regione sarda;

Decreta:

Art. 1.

La procedura prevista all'art. 2 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1956, nelle premesse citate, di applica anche alle domande di normali prestiti di esercizio, contratti posteriormente al 22 febbraio 1956 e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

A dimostrazione che il ricavo dei prestiti fu destinato agli interventi previsti dalla legge n. 1309 l'agricoltore produrrà un attestato dell'Istituto di credito che precisi i termini dell'operazione. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura accerteranno che l'azienda sia stata danneggiata dalla siccità 1954-55.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del precitato decreto Ministeriale è sostituito dal seguente:

« La concessione dei benefici previsti dall'art. 1, n. 2 della legge può essere disposta per:

a) L'acquisto di:

bestiame bovino, ovino, caprino e di cavalli, diretto alla ricostituzione del patrimonio zootecnico;

b) L'esecuzione di:

opere di ripristino dell'efficienza produttiva dei terreni olivetati mediante concimazione del fondo;

potatura razionale di riforma ed ogni altra opera di ricostruzione di oliveti deperiti, ivi comprese eventuali operazioni di reiscasso;

dissodamento meccanico e sistemazione del terreno compresi gli spietramenti;

opere intese a tesaurizzare e meglio utilizzare le riserve e le disponibilità idriche;

silos, fienili, muri di sezionamento e di confine ed altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati ».

Art. 3.

All'art. 4, ultimo comma, del decreto Ministeriale 22 febbraio 1956, è aggiunto il seguente punto:

« c) progetto corredato del computo metrico-estimativo, concernente la costruzione di silos e fienili ».

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze disposte dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, modificata con legge 12 maggio 1959, n. 277, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro quattro mesi dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

La liquidazione del maggior concorso statale nel pagamento degli interessi su prestiti o mutui concessi in applicazione della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, ancorchè rinnovati od estinti, è disposta dalla Regione:

a) di ufficio, direttamente a favore degli agricoltori che non abbiano chiesto le maggiori dilazioni previste dalla citata legge 12 maggio 1959, n. 277;

b) su richiesta degli Istituti di credito, vistata dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante l'avvenuta erogazione del prestito o mutuo, la durata del periodo di ammortamento e l'importo dei conguagli per interessi a credito ed a debito dell'agricoltore, per le operazioni da ammettere alle nuove provvidenze previste dalla citata legge 12 maggio 1959, n. 277.

La liquidazione del concorso statale del 4,50 % nel pagamento degli interessi sulle operazioni di prestito o mutuo contratto ai sensi della legge 12 maggio 1959, n. 277, è disposta dalla Regione con la procedura prevista all'art. 8 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1956.

Art. 5.

All'art. 8 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1956 è aggiunto il seguente comma:

« Il concorso nel pagamento degli interessi è liquidato successivamente al collaudo delle opere con decorrenza dalla data delle eventuali somministrazioni in qualunque forma erogato alle ditte beneficiarie ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1959
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 269 — PALADINI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1959.

Modificazioni al decreto Ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

E' incluso « Turchia » nella tabella *B*-1 allegata al decreto Ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476; sono contemporaneamente eliminati « Turchia » dalla tabella *C*-1 e « Turchia conto dollari USA Turchia » dalla tabella *C*-2 allegate allo stesso decreto Ministeriale 28 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1959.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(4492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti,

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1959

Roma, addì 21 luglio 1959

Il direttore generale: Guido BORGA

(4501)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

Con decreto in data 10 luglio 1959, n. 300 7 II 49 5/850 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano sono autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

(4490)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Vagas » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1959, la Società cooperativa mista « Vagas », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott Carlo Maggiore in data 13 maggio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 4 agosto 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620.60
$ Can.	647.45	647.75	647 —	647.75	647,05	647,35	647.70	647.50	647,45	647 80
Fr. Sv.	143.98	143,93	144 —	143,995	143,95	144 —	144,01	143.96	143.99	144 —
Kr. D.	90,12	90,12	90,12	90,1325	90,10	90.13	90,125	90,15	90,13	90.13
Kr. N.	87.18	87,18	87,19	87.18	87,17	87.18	87.175	87,18	87,18	87,18
Kr. Sv.	119,98	119.99	119,985	119 99	120 —	119 99	119.9825	120 —	119.98	120 —
Fol.	164.47	164.47	164,47	164.4725	164.50	164.47	164.46	164.50	164.47	164 48
Fr. B.	12,43	12.43	12 43125	12,432	12,4275	12.43	12,4306	12.43	12,43	12 43
Fr. Fr.	126,57	126,58	126,59	126.585	126,55	126,59	126.58	126.57	126.59	126.59
Lst.	1744.58	1744.65	1744.45	1744.475	1744.45	1744,61	1744.45	1744 60	1744,62	1744 50
Dm. occ	148,36	148,36	148.375	148.3775	148,36	148,37	148,3675	148.35	148,36	148 37
Scell. Austr.	24,05	24,053	24,055	24,055	24,04	24,05	24,055	24,05	24,05	24,055

Media dei titoli del 4 agosto 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,95
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id 5 % 1935	101,225
Redimibile 3,50 % 1934	89,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84.70
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
Id 5 % 1936	98,975
Id 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100.05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,725
1 Franco svizzero	144,002
1 Corona danese	90,129
1 Corona norvegese	87,177
1 Corona svedese	119,986
1 Fiorino olandese	164,466
1 Franco belga	12,431
100 Franchi francesi	126,582
1 Lira sterlina	1744 462
1 Marco germanico	148,372
1 Scellino austriaco	24,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 4 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Perugia — Intestazione: Ferri Gino — Titoli del Debito pubblico Consolidato 3,50 % - 1906 al portatore 27 — Capitale L 789 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data. 22 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma — Intestazione Marra Vincenzo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico buoni del Tesoro novennali 4 % - 1943, al portatore 2 — Capitale L 15 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 804 — Data 11 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Bari — Intestazione. Caputo Marco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % al portatore 12 — Capitale L. 3600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data 19 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Parma — Intestazione Boveri Giovanni fu Alberto — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 9 — Capitale L 1800.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 luglio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4289)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

Ai sensi dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n 301810 di L 10 000, capitale nominale
n 175656 di L 20 000, capitale nominale
rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Firenze e denunciati smarriti dal sig Cangi Amerigo, nato ad Anghiari il 10 luglio 1887 e dom in Firenze, via Bronzino 13,

2) n 360419 di L 100 000, capitale nominale
rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Asti e denunciato smarrito dalla signora Quaranta Angela, nata a Buttigliera d'Asti il 23 agosto 1905 e ivi domiciliata,

3) n 240972 di L. 20 000, capitale nominale
n 240973 di L 20 000, capitale nominale
n 558041 di L 100 000, capitale nominale
rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dalla signora Vallero Domenica maritata Tha, nata a Salassa il 17 giugno 1915, residente a Venaria (Torinó), in via San Francesco d'Assisi n. 14

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 20 luglio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(4290)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Le prove scritte per il concorso a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con il decreto Ministeriale 3 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 89 del 14 aprile 1959, avranno luogo in Roma presso la nuova sede del Ministero degli affari esteri («Farnesina»), ingresso ala sinistra, dalla via Costantino Nigra, nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 settembre 1959

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 9 del 1° settembre 1959 e non oltre le ore 10 nei giorni successivi, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(4515)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova, indetto con decreto Ministeriale 23 marzo 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo, registro n. 9 Interno, foglio n 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 1959, con cui è stato indetto un concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario della Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1956, n 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nelle premesse indicato e prorogato al trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono riservati quattro posti a favore dei candidati che superino la prova, scritta e orale, di lingua tedesca.

I candidati che aspirano a concorrere ai quattro posti riservati di cui al precedente comma, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione.

I candidati che avessero in precedenza presentato domanda di ammissione al concorso possono presentare domanda aggiuntiva di ammissione alle prove di lingua tedesca, entro il termine previsto dall'art. 1.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di un brano di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Sarà consentito l'uso del vocabolario

I candidati che sostengano entrambe le prove, scritta e orale, di lingua tedesca, per aver titolo alla riserva dei posti di cui al primo comma del presente articolo, dovranno dimostrare una perfetta conoscenza della lingua.

Per il giudizio sulle prove di lingua tedesca, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto con voto consultivo.

Art 3.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, delle sedi e dei locali in cui avrà luogo la prova pratica di scrittura sotto dettato, prevista dall'art. 5 del bando di concorso, nonchè delle prove, scritta e orale, di lingua tedesca, di cui all art. 2 del presente decreto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

I candidati che abbiano conseguito nella prova pratica un voto inferiore a sei decimi non saranno collocati nella graduatoria degli idonei.

Art. 4.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 luglio 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1959
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 104. — TORRE

(4491)

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso,

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Treviso, nell'ordine appresso indicato

N.	Nome		Punti	
1	Boaretto dott Francesco	punti	89,68	su 132
2	Lupelli dott Enrico	»	85,22	»
3	Fraiese dott Vittorio	»	82,50	»
4	Ferrari dott. Gino	»	81,51	»
5	Perta dott. Angelo	»	81,24	»
6	Fiorentin dott Aldo	»	81,22	»
7	Polazzi dott. Tito	»	80,83	»
8	Madau Diaz dott. Gaetano	»	79,66	»
9	Roccella dott Davide	»	79,12	»
10	Ferro dott Girolamo	»	79,04	»
11	Ferraro dott Domenico	»	78,31	»
12	Romano dott Antonio	»	77,76	»
13.	Chiarello Salvatore	»	77 50	»
14	De Palo dott Vittorio	»	76,64	»
15	Zito dott Ludovico	»	76,06	»
16.	Merolli dott. Rocco Libero	»	76,02	»
17	Succi Cimentini dott Flobert	»	75,58	»
18.	Russo Ferruccio	»	74,50	»
19	Messina dott Francesco	»	74,10	»
20	Calabro Vincenzo	»	74 —	»
21	Napolino dott Francesco	punti	73,87	su 132
22.	Macaluso dott Bartolomeo	»	73,83	»
23.	Novaga Arvedo	»	73,16	»
24.	Campanelli dott Giovanni	»	72,66	»
25.	De Lisi dott. Leonardo	»	72,52	»
26	Salvati dott Arnaldo	»	71,86	»
27.	Baldassarre Luigi	»	71,57	»
28.	Gaetti dott. Giuseppe	»	70,75	»
29.	Dal Bosco Francesco	»	69,57	»
30.	Mazzoni dott Francesco	»	66,58	»
31.	Mangano dott Gaetano	»	64,81	»
32.	Burani Spartaco	»	64,39	»
33.	Pignataro Rocco	»	63,50	»
34	Troccoli Bernardino	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 16 luglio 1959

p Il Ministro. BISORI

(4499)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 27 giugno 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n 41/94 del 21 gennaio 1959, nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione dei cennati lavori,

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n 281

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato

N.	Nome		Punti	
1.	Guerrieri Salvatore	punti	49 768	su 100
2.	Bortone Luigi	»	48,058	»
3.	Ferramosca Luigi	»	45,95	»
4	Jervoglini Francesco	»	45 81	»
5	Romano Nicola	»	45,74	»
6	Grasso Settimio	»	45,125	»
7.	De Donno Ubaldo	»	42,139	»
8	Rizzo Michele	»	41 878	»
9	Tunno Adolfo	»	41 25	»
10.	Marra Fernando	»	40,50	»
11	Cifuni Francesco	»	39,50	»
12	Allegretti Ismaele	»	37 29	»
13	Miccoli Francesco	»	36,57	»
14	Merico Giuseppe	»	36,42	»
15.	Rossetti Pietro	»	35 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Lecce, addì 6 luglio 1959

Il prefetto DICUONZO

(4446)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.